

REGOLAMENTO

Art. 1

PRESTITI SOCIALI

1. I depositi in denaro a titolo di prestito effettuati dai Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso, sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2

CONDIZIONI DELLA RACCOLTA DEI PRESTITI

1. I depositi possono essere effettuati dai Soci che siano iscritti nel libro Soci da almeno 3 mesi.
2. La Cooperativa non può accettare i depositi qualora siano stati raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 01/09/1993.
3. La Cooperativa dovrà restituire i depositi che, alla chiusura dell'esercizio, eccedono i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità degli interessi nel corso dell'anno precedente.
4. **La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuate, restando esclusa ogni informazione a terzi.**

Art. 3

IMPORTI E LIMITI

1. I depositi effettuati da ciascun Socio non possono complessivamente superare l'importo massimo in vigore.
2. Il deposito minimo iniziale per l'apertura del conto di risparmio del Socio è stabilito nel foglio analitico delle condizioni economiche in allegato e potrà essere periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

MODALITA'

1. I conti di deposito e di prelievo vengono registrati su apposito documento, denominato "Libretto Sociale" rilasciato dalla Cooperativa ed intestato al Socio all'inizio del rapporto e dovrà essere nominativo e non trasferibile.
2. Al Socio intestatario verrà consegnata copia del Contratto sottoscritto e copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni economiche in vigore.
3. Il presente Regolamento e il foglio informativo analitico sono esposti e messi a disposizione nei locali sociali.
4. Ogni comunicazione adottata a norma del presente regolamento dal Consiglio d'Amministrazione deve essere esposta e messa a disposizione nei locali sociali.

5. Il Socio intestatario è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione tutte le comunicazioni si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto dal Socio.
6. In caso di recesso, di esclusione e morte del Socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dall'escluso e degli eredi, infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.
Gli eredi devono certificare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Art. 5

OPERAZIONI

1. Nessun deposito o ritiro può essere fatto senza la presentazione del "Libretto Sociale" in possesso del Socio.
I rimborsi vengono fatti esclusivamente all'intestatario del libretto o al suo delegato.
Il Socio deve fare comunicazione scritta alla Cooperativa dell'avvenuto conferimento della delega e dell'eventuale revoca della stessa.
Tutte le operazioni di deposito e prelievo dovranno essere annotate sul "Libretto Sociale" riportante l'importo, la data, l'incaricato che ha effettuato la registrazione. Sul "Libretto Sociale" dovrà altresì risultare annualmente l'importo degli interessi accreditati e della ritenuta fiscale operata.
2. I depositi e i prelievi possono essere effettuati in contanti o con il versamento di assegni circolari, bancari. Sono esclusi altri mezzi o strumenti.
3. La Cooperativa si riserva il diritto di richiamare in qualsiasi momento il documento del Socio per il controllo.
4. Il Socio intestatario del "Libretto Sociale" non può apporre alcuna annotazione o iscrizione.
5. In caso di perdita, sottrazione o distruzione della copia del documento il Socio depositante dovrà farne denuncia alla Cooperativa e alla competente autorità ed avrà il diritto al rilascio di un duplicato.

Art. 6

DISPONIBILITA'

1. I depositi possono essere liberi o vincolati.
2. I depositi liberi possono essere prelevati il giorno successivo a quello del deposito.
3. I prelievi in contanti non possono superare l'importo stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 143/1991 convertito in legge n. 197 del 05/07/91 e successive modificazioni.
4. Per i depositi vincolati si intendono le somme versate dal socio intestatario per un periodo di tempo superiore all'anno.
5. I depositi vincolati possono essere prelevati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza previsto. Alla scadenza del vincolo il deposito è per tutti gli effetti e condizioni economiche applicate al deposito libero.

6. Gli interessi annualmente maturati sui depositi vincolati possono essere prelevati dal socio intestatario alla data di scadenza del vincolo.

Art. 7

INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE

1. I depositi sociali liberi e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso in vigore e non possono mai superare la misura massima prevista dalle disposizioni vigenti (legge n. 891 del 22/12/80 art. 6 bis).
2. Per il calcolo degli interessi maturati, ai depositi ed ai prelievi, in contanti o con assegni come definito dall'art. 5 comma 2, viene attribuita la valuta dello stesso giorno dell'operazione.
3. Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale e sono accreditati sul conto libretto sociale con valuta dal 1 gennaio dell'anno successivo al quale si riferiscono, ovvero con la valuta col giorno di chiusura del rapporto per i depositi estinti.
4. I tassi di interesse in vigore all'inizio del rapporto sono riprodotti nel foglio informativo analitico allegato al contratto sottoscritto dal Socio intestatario.
5. Le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai tassi di interesse applicati a prestiti e alle altre condizioni economiche con le relative decorrenze dovranno essere comunicate ai Soci intestatari mediante affissione nei locali sociali.
6. Qualora le modifiche riducano i tassi precedentemente applicati, il Socio intestatario ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere la chiusura del conto di deposito entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, senza alcuna penalità e con l'applicazione delle condizioni contrattuali precedenti alle modifiche.

Art. 8

COMUNICAZIONI PERIODICHE

1. La Cooperativa invia a ciascun Socio intestatario per la lettera entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'elenco delle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente, il conteggio degli interessi maturati e le ritenute effettuate sugli stessi.
2. La stessa comunicazione entro 30 giorni è rilasciata nei casi di cessazione o di estinzione del deposito nel corso dell'anno.

Art. 9

FOGLI ANALITICI INFORMATIVI

1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono analiticamente illustrati nel foglio informativo che deve essere consegnato al Socio intestatario del deposito ed esposto nei locali ove si svolge l'attività.
2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per cinque anni.

Art. 10

ESTINZIONE DEL DEPOSITO

1. Il Socio intestatario può in qualsiasi momento estinguere il Deposito riconsegnando il Libretto Sociale.
2. I depositi vincolati possono essere estinti prima della scadenza percependo il tasso di interesse dei depositi liberi.
3. I depositi vengono estinti dalla Società Cooperativa nel caso risultino inferiori al valore minimo iniziale pattuito o da quello deliberato successivamente.
4. Le somme estinte e quelle di cui al comma precedente non ritirate dai Soci intestatari o dalle persone aventi diritto vengono portate in un apposito conto di credito degli stessi e non sono fruttifere di interessi dalla data delle comunicazioni dovute di cui all'art. 8 comma 2.

Art. 11

RECESSO O DECESSO DEL SOCIO INTESTATARIO

1. Nei casi di recesso o di esclusione del Socio intestatario del deposito le somme cessano di essere considerate prestiti sociali dalla data dell'avvenuto scioglimento del rapporto sociale e vengono portate a credito del Socio con gli interessi maturati fino tale data. Sui crediti non maturano ulteriori interessi.
2. Sui crediti del comma precedente la Società Cooperativa può rivalersi per debiti nei suoi confronti.
3. In caso di decesso del Socio intestatario del Deposito, si applicano i commi precedenti e le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di eredità e delle norme che regolano il diritto di famiglia.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Consiglio di Amministrazione dovrà riferire nella nota integrativa di bilancio il rapporto conseguito tra entità dei Depositi raccolti e il patrimonio della Società di cui all'art. 2 comma 2.
2. La Società Cooperativa è regolarmente iscritta al Registro Prefettizio, ed osserva inderogabilmente le clausole di cui all'art. 26 D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Società Cooperativa non esercita il credito, non è iscritta all'albo delle aziende di credito e il presente regolamento che disciplina la raccolta del prestito effettuata tra i soli Soci, non costituisce offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile.
4. Il presente regolamento, approvato dall'assemblea generale dei Soci del 19 dicembre 1997 entra in vigore con il giorno 01 gennaio 1998.
Alle successive modifiche apportate dall'assemblea dei Soci si applicano le disposizioni del precedente art. 4 comma 4.

5. Ogni controversia fra la Società Cooperativa ed i Soci riguardanti i prestiti sociali oggetti del presente regolamento è devoluta alla competenza del Foro di Milano.